



DELIBERA N. 29 DEL 31 MAGGIO 2019

Oggetto: Annullamento deliberazione N. 17 del 19 marzo 2019 - definizione della controversia VIAPIANA LIDIA c/ Digitel Italia S.p.A. (ora in liquidazione) - n. utenza 0961/720207

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com.” e succ. modif. ed int.;

l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria in data 19/21 dicembre 2017;

la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons. del 19 aprile 2007, “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori”, di seguito “Regolamento indennizzi”;

la propria deliberazione n. 17 del 19 marzo 2019, con cui è stata definita la controversia tra le parti indicate in oggetto – ora la Società resistente è in liquidazione – da intendersi qui integralmente e letteralmente trascritta;

DATO ATTO che la DIGITEL Italia (ora) S.r.l. in liquidazione, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con proprio atto del 21 maggio 2019, acquisito in pari data a questo protocollo col n. 15289 – a ragione del fatto, a suo dire, di non avere ricevuto alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento, sfociato poi nella deliberazione 17/2019 sopra richiamata – ha chiesto l’accesso agli atti;

RILEVATO che da accertamenti effettuati dalla Struttura in seguito alla ricezione dell’anzidetta istanza di accesso, è emerso invece che l’Ufficio, a suo tempo, con propria nota prot. n. 20149 del 2 maggio 2018, ha regolarmente inoltrato ad entrambi le parti l’avvio del procedimento, effettuandolo, per quanto concerne la Digitel Italia S.p.A., alla PEC allora in suo possesso, ossia: info.digitelitalia@pec.it;

RITENUTO che dall’esame dei documenti al relativo fascicolo, soltanto incidentalmente e estemporaneamente, si è appurato che, nel frattempo, l’indirizzo di PEC era cambiato; e che tale nuovo indirizzo di posta elettronica non era pubblico al momento della trattazione dell’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione;

DELIBERA N. 29 DEL 31 MAGGIO 2019

DATO ATTO della propria nota prot. n. 15365 del 22 maggio 2019 inviata alla Digitel, con cui si è richiesto alla medesima di integrare l'istanza ostensiva con gli ulteriori elementi richiesti dal Regolamento di Accesso agli atti e Accesso Civico del Consiglio regionale della Calabria;

PRESO ATTO della nota acquisita a questo prot. col n. 16214 del 30 maggio u. s. , con cui l'AgCom ha inoltrato a questo Ufficio il ricorso davanti al TAR Lazio, promosso dalla Digitel Italia S. r. l. in liquidazione, nonché della notifica di esso ricorso, pervenuto il 27 maggio c. a., acquisita a questo prot. col n. 15794;

PRESO ATTO del proprio verbale n. 14 dell'odierna seduta del Comitato;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, di dovere disporre - in autotutela - l'annullamento della deliberazione n. 17 del 19 marzo 2019 - definizione della controversia VIAPIANA LIDIA c/Digitel Italia S.p.A., atteso che nonostante il procedimento a suo tempo è stato regolarmente avviato, l'indirizzo della PEC a cui è stato consegnato non era l'indirizzo pubblico di cui alla visura camerale, per il che, secondo l'asserto della predetta Società non l'avrebbe ricevuto, e quindi, sempre secondo quanto dalla stessa asserito, non si è potuta costituire;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

è annullata la propria deliberazione n. 17 del 19 marzo 2019 - definizione della controversia VIAPIANA LIDIA c/ Digitel Italia S.p.A.;

Manda all'Ufficio per tutti gli atti consequenziali, compresa la pubblicazione del presente atto deliberativo nel sito Web istituzionale.

Reggio Calabria, 31 maggio 2019

Il Presidente

F.to dott. Giuseppe ROTTA

Il Segretario

F.to Avv. Frank Mario SANTACROCE

visto: Il Direttore della struttura

F.to Rosario CARNEVALE, avvocato